

## Codice penale svizzero

### Codice penale militare

(Revisione delle norme sulla confisca, punibilità dell'organizzazione criminale, diritto di comunicazione del finanziere)

Modificazione del 18 marzo 1994

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*

visto il messaggio del Consiglio federale del 30 giugno 1993<sup>1)</sup>,

*decreta:*

I

Il Codice penale svizzero<sup>2)</sup> è modificato come segue:

#### *Art. 58*

Confisca  
a. Confisca di  
oggetti perico-  
losi

<sup>1</sup> Il giudice, indipendentemente dalla punibilità di una data persona, ordina la confisca degli oggetti che hanno servito o erano destinati a commettere un reato o che costituiscono il profitto di un reato se tali oggetti compromettono la sicurezza delle persone, la moralità o l'ordine pubblico.

<sup>2</sup> Il giudice può ordinare che gli oggetti confiscati siano resi inserribili o distrutti.

#### *Art. 58<sup>bis</sup>*

*Abrogato*

#### *Art. 59*

b. Confisca di  
valori patrimo-  
niali

1. Il giudice ordina la confisca dei valori patrimoniali che costituiscono il prodotto di un reato o erano destinati a determinare o a ricompensare l'autore di un reato, a meno che debbano essere restituiti alla persona lesa allo scopo di ristabilirne i diritti.

La confisca non può essere ordinata se un terzo ha acquisito i valori patrimoniali ignorando i fatti che l'avrebbero giustificata, nella misura in cui abbia fornito una controprestazione adeguata o se la confisca costituisce nei suoi confronti una misura eccessivamente severa.

<sup>1)</sup> FF 1993 III 193

<sup>2)</sup> RS 311.0

Il diritto di ordinare la confisca si prescrive in cinque anni; se il perseguimento del reato soggiace a una prescrizione più lunga, questa si applica anche alla confisca.

La confisca è pubblicata ufficialmente. Le pretese della persona lesa o di terzi si estinguono cinque anni dopo la pubblicazione ufficiale della confisca.

2. Se i valori patrimoniali soggiacenti alla confisca non sono più reperibili, il giudice ordina in favore dello Stato un risarcimento equivalente; nei confronti di un terzo, tuttavia, il risarcimento può essere ordinato soltanto se non sia escluso giusta il numero 1 capoverso 2.

Il giudice può prescindere, in tutto o in parte, dal risarcimento se risulta presumibilmente inesigibile o se impedisce seriamente il reinserimento sociale dell'interessato.

In vista dell'esecuzione di un risarcimento, il giudice inquirente può sottoporre a sequestro valori patrimoniali dell'interessato. Il sequestro non fonda alcuna pretesa privilegiata in favore dello Stato in occasione dell'esecuzione forzata.

3. Il giudice ordina la confisca di tutti i valori patrimoniali di cui un'organizzazione criminale ha facoltà di disporre. I valori appartenenti a una persona che abbia partecipato o sostenuto un'organizzazione criminale (art. 260<sup>ter</sup>) sono presunti sottoposti, fino a prova del contrario, alla facoltà di disporre dell'organizzazione.

4. Se l'importo dei valori patrimoniali soggiacenti a confisca non può essere determinato o può esserlo soltanto con spese sproporzionate, il giudice può procedere a una stima.

#### *Art. 60 cpv. 1 lett. b e c*

<sup>1</sup> Se in seguito a un crimine o a un delitto una persona ha subito un danno non coperto da nessuna assicurazione e se è prevedibile che l'agente non risarcirà il danno, il giudice assegna alla persona lesa, dietro sua richiesta, fino all'importo del risarcimento accertato giudizialmente o mediante transazione:

- b. gli oggetti e i valori patrimoniali confiscati o il ricavo della loro realizzazione, dedotte le spese;
- c. i risarcimenti.

#### *Art. 260<sup>ter</sup>*

Organizzazione  
criminale

1. Chiunque partecipa a un'organizzazione che tiene segreti la struttura e i suoi componenti e che ha lo scopo di commettere atti di violenza criminali o di arricchirsi con mezzi criminali,

chiunque sostiene una tale organizzazione nella sua attività criminale,

è punito con la reclusione sino a cinque anni o con la detenzione.

2. Il giudice può attenuare la pena (art. 66) se l'agente si sforza d'impedire la prosecuzione dell'attività criminale dell'organizzazione.

3. È punibile anche chi commette il reato all'estero, se l'organizzazione esercita o intende esercitare l'attività criminale in tutto o in parte in Svizzera. L'articolo 3 numero 1 capoverso 2 è applicabile.

*Art. 305<sup>ter</sup> marginale e cpv. 2*

Carente diligenza in operazioni finanziarie e diritto di comunicazione

<sup>2</sup> Le persone menzionate nel capoverso 1 hanno il diritto di comunicare gli indizi che permettono alle autorità svizzere preposte al perseguimento penale e alle autorità federali designate dalla legge di sospettare che valori patrimoniali provengono da un crimine.

II

Il Codice penale militare<sup>1)</sup> è modificato come segue:

*Art. 41*

5. Altre misure  
Confisca  
a. Confisca di  
oggetti pericolosi

<sup>1</sup> Il giudice, indipendentemente dalla punibilità di una data persona, ordina la confisca degli oggetti che hanno servito o erano destinati a commettere un reato o che costituiscono il profitto di un reato se tali oggetti compromettono la sicurezza delle persone, la moralità o l'ordine pubblico.

<sup>2</sup> Il giudice può ordinare che gli oggetti confiscati siano resi inseribili o distrutti.

*Art. 41a*

*Abrogato*

*Art. 42*

b. Confisca di  
valori patrimoniali

1. Il giudice ordina la confisca dei valori patrimoniali che costituiscono il prodotto di un reato o erano destinati a determinare o a ricompensare l'autore di un reato, a meno che debbano essere restituiti alla persona lesa allo scopo di ristabilirne i diritti.

<sup>1)</sup> RS 321.0

La confisca non può essere ordinata se un terzo ha acquisito i valori patrimoniali ignorando i fatti che l'avrebbero giustificata, nella misura in cui abbia fornito una controprestazione adeguata o se la confisca costituisce nei suoi confronti una misura eccessivamente severa.

Il diritto di ordinare la confisca si prescrive in cinque anni; se il perseguimento del reato soggiace a una prescrizione più lunga, questa si applica anche alla confisca.

La confisca è pubblicata ufficialmente. Le pretese della persona lesa o di terzi si estinguono cinque anni dopo la pubblicazione ufficiale della confisca.

2. Se i valori patrimoniali soggiacenti alla confisca non sono più reperibili, il giudice ordina in favore dello Stato un risarcimento equivalente; nei confronti di un terzo, tuttavia, il risarcimento può essere ordinato soltanto se non sia escluso giusta il numero 1 capoverso 2.

Il giudice può prescindere, in tutto o in parte, dal risarcimento se risulta presumibilmente inesigibile o se impedisce seriamente il reinserimento sociale dell'interessato.

In vista d'esecuzione di un risarcimento, il giudice inquirente può sottoporre a sequestro valori patrimoniali dell'interessato. Il sequestro non fonda alcuna pretesa privilegiata in favore dello Stato in occasione dell'esecuzione forzata.

3. Il giudice ordina la confisca di tutti i valori patrimoniali di cui un'organizzazione criminale ha facoltà di disporre. I valori appartenenti a una persona che abbia partecipato o sostenuto un'organizzazione criminale (art. 260<sup>ter</sup> del Codice penale<sup>1)</sup>) sono presunti sottoposti, fino a prova del contrario, alla facoltà di disporre dell'organizzazione.

4. Se l'importo dei valori patrimoniali soggiacenti a confisca non può essere determinato o può esserlo soltanto con spese sproporzionate, il giudice può procedere a una stima.

*Art. 42a cpv. 1 lett. b e c*

<sup>1</sup> Se in seguito a un crimine o a un delitto una persona ha subito un danno non coperto da nessuna assicurazione e se è prevedibile che l'agente non risarcirà il danno, il giudice assegna alla persona lesa, dietro sua richiesta, fino all'importo del risarcimento accertato giudizialmente o mediante transazione:

- b. gli oggetti e i valori patrimoniali confiscati o il ricavo della loro realizzazione, dedotte le spese;
- c. i risarcimenti.

<sup>1)</sup> RS 311.0

### III

#### *Referendum e entrata in vigore*

<sup>1</sup> La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 18 marzo 1994

Il presidente: Jagmetti

Il segretario: Lanz

Consiglio nazionale, 18 marzo 1994

Il presidente: Gret Haller

Il segretario: Anliker

Data di pubblicazione: 5 aprile 1994<sup>1)</sup>

Termine di referendum: 4 luglio 1994

6012

<sup>1)</sup> FF 1994 II 270

**Codice penale svizzero Codice penale militare (Revisione delle norme sulla confisca,  
punibilità dell'organizzazione criminale, diritto di comunicazione del finanziere)  
Modificazione del 18 marzo 1994**

In	Bundesblatt
Dans	Feuille fédérale
In	Foglio federale
Jahr	1994
Année	
Anno	
Band	2
Volume	
Volume	
Heft	13
Cahier	
Numero	
Geschäftsnummer	---
Numéro d'affaire	
Numero dell'oggetto	
Datum	05.04.1994
Date	
Data	
Seite	270-274
Page	
Pagina	
Ref. No	10 117 743

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.